

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 30/06/2020

FATTO

Con ricorso del 14 febbraio 2020, parte ricorrente esponeva di essere contitolare, unitamente ad altro soggetto aderente al ricorso, di 1 BFP della serie Q/P e lamentava che tale buono veniva liquidato dall'intermediario in misura inferiore al dovuto, non tenendo conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli. Parte ricorrente, in particolare, eccepiva che i rendimenti venivano indicati solo per i primi 20 anni, mentre per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dall'emissione del buono e la scadenza, il rendimento del titolo avrebbe dovuto essere superiore rispetto a quello quantificato dall'intermediario. Per tali motivi, parte ricorrente chiedeva il pagamento delle differenti somme in base alle condizioni riportate a tergo dei titoli.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, dopo aver precisato che il buono in questione era da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte del buono conteneva la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro recava i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale, eccepiva che i titolari dei BFP serie "Q/P" fossero a conoscenza, o comunque avrebbero potuto e dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, dei rendimenti del Buono consultando come da DM che aveva determinato i tassi di interesse. Sottolineando che il rendimento dei buoni non cambiava dal 16° al 30° anno, bensì che a

mutare fosse solo il sistema di capitalizzazione, che dal 21° anno era semplice, mentre sino a quel momento era composto, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso. In sede di repliche, parte ricorrente contestava le difese svolte dall'intermediario ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione oggetto di ricorso attiene alle condizioni di rimborso di buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti.

Nello specifico, parte ricorrente risulta essere contitolare del buono n. xx962 del valore di L. 1.000.000, appartenente alla serie Q/P, emesso il 09.02.1987, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, su modulo stampigliato della serie "O"; esso reca nella parte anteriore un timbro, "serie P/O" ed un secondo timbro, poco leggibile, che per stessa ammissione del ricorrente fa riferimento alla serie Q/P, sino al 20° anno; il ricorrente, tuttavia, non contesta la leggibilità dei timbri, anzi presuppone l'appartenenza del titolo alla serie Q/P, tuttavia contesta che il relativo timbro non regolamenti gli ultimi dieci anni di rendimento dei tassi; quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie "O", mentre per gli anni dal 21° al 30° il retro indica "più lire 355.480 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Risulta in atti che il buono sia stato riscosso in data 26/02/2018.

Tutto ciò premesso, si rileva che in materia si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve in-vece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del Buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il Buono nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sempre sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo

dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro del BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° an-no) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore del titolo. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso, nei limiti della domanda, de-tratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di coordinamento con la recentissima decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: "...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata per non avere l'intermediario correttamente integrato il testo con la variazione dei tassi con riguardo al predetto periodo di tempo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA